



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -
Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Bologna

Prot. n. 13394

Bologna, 23.12.2014

Ai Dirigenti Scolastici
Delle istituzioni scolastiche
della provincia di Bologna

e.p.c

Alle OO.SS.

Loro Sedi

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio. art. 3 D.P.R. 23/08/1988 n. 395- C.C.I.R. 20.11.2012 - **Anno 2015.**

Si trasmette, in allegato, il Decreto di pari numero e data, relativo alla fruizione dei permessi di cui all'oggetto.

L'individuazione del personale ammesso a fruire di tali permessi è stata operata sul presupposto delle condizioni dichiarate dagli interessati contestualmente alla domanda.

I Dirigenti Scolastici adotteranno il formale provvedimento di concessione dei permessi in parola ai sensi dell'art. 6, comma 4, del C.C.I.R. 20.11.2012 e avranno cura di:

1. verificare l'effettiva iscrizione, con relativo versamento delle tasse nella misura dovuta, ai corsi previsti per il titolo di studio che si vuole conseguire;
2. verificare la corrispondenza tra permessi richiesti ed impegni assolti;
3. acquisire la certificazione di cui all'art. 8 del C.C.I.R. 20.11.2012;
4. verificare, qualora le lezioni/attività siano erogate con il sistema di formazione a distanza che l'orario delle stesse sia in orario di servizio, e che i permessi richiesti per la preparazione di esami o prove e della relazione della tesi di laurea o di diploma non superino il 20% del numero di ore complessive. In tale ipotesi i permessi devono essere fruiti nei 10 giorni antecedenti la data dell'esame così come previsto dal citato contratto.

Relativamente alle modalità di fruizione dei permessi ed alla loro durata, i Dirigenti si atterranno a quanto prescritto nell'art. 7 del contratto integrativo 20.11.2012.

IL DIRIGENTE

Dr. Giovanni Schiavone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93